

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

VIA TRIESTE BELMONTE MEZZAGNO TEL. 091/8738028 FAX 091/8729857

REGOLAMENTO COMUNALE R.S.U.

Approvato con atto consiliare n. 70
del 20.11.98 - riscontrato legittimo
dal CO.RE.CO. - Sezione Centrale -
di Palermo - nella seduta del 17.12.1998
con decisione n. 8855/8450 -
Pubblicato all'albo pretorio del Comune
dal 28.12.1998 al 12.1.1999.

ART.1 PREMESSA

In base all'art.21 del D.L. 22/97 i Comuni devono effettuare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 142/90.

Il comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ed ai sensi redatto del D.Lgs. 22 del 15 Febbraio 1997, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, in sinergia di altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarla al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- h) sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive di corsi d'acqua.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani i comuni possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

I Comuni possono istituire nelle forme previste dalla Legge 8 Giugno 1990. N.142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

ART. 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento tipo è stato predisposto ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.22 del 5 Febbraio 1997 ed in conformità:

- agli artt. N.1, 1 bis, 1 ter, 11 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della L.N. 441 del 29 ottobre 1987;
- agli artt. N.7, 9 e 9 quinquies della Legge N. 475 del 9 Novembre 1988;
- al DMA del 26 Gennaio 1990;
- alla L. 142 del 8 Giugno 1990;
- al DMA del 29 Maggio 1991;
- al Capo III del decreto Legislativo n. 507 del 15 Novembre 1993;
- all'articolo N. 39 della Legge N. 146 del 22 Febbraio 1994.

ART. 3

PRINCIPI GENERALI

Compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani così come definito dall'art. 1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento Nazionale e Comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti.

Il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materie prime, vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune di Belmonte Mezzagno nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni di legge e a quelli di seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dalla legge n. 142/90 e dall'art. N.23 del Decreto Legislativo n. 22/ 97.

Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino utente, tramite adeguate iniziative promozionali ed informative.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata legge n.142/90 e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Il presente regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

In particolare l'intera gestione dei rifiuti viene effettuata dal comune, con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono, fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti al riciclaggio dei rifiuti recuperando da essi materiali ed energie;

- c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- d) individuare i criteri per l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- e) Senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alle normative vigenti;
- f) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" a secondo delle categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli etc.), favorendo così la riammissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;
- g) il presente regolamento adotta il conferimento e la raccolta differenziata quale sistema e procedura per ottenere i "flussi distinti" di cui al comma precedente;
- h) la sperimentazione e la gestione delle forme organizzative tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché la loro separazione in "flussi distinti", potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle Associazioni Ambientaliste e di Volontariato;

ART.4 SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per scopo:

- disciplinare le modalità di espletamento delle attività inerenti il conferimento, raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani, rifiuti speciali assimilati nel territorio del Comune di Belmonte Mezzagno;
- Disciplinare le modalità di espletamento dell'operazione di nettezza urbana del territorio comunale con trasporto e smaltimento dei rifiuti e "rifiuti esterni" che ne derivano;
- determinare il perseguimento degli obiettivi indicati dal presente regolamento, fissando obblighi per chi produce, raccoglie, trasporta o tratta rifiuti di qualsiasi natura e provenienza.

ART. 5 INFORMAZIONE - PUBBLICIZZAZIONE

Il Comune, tramite l'Assessorato competente, attraverso brevi comunicati a tutti i contribuenti, organizzerà campagne di informazione e sensibilizzazione, con particolare riguardo alle procedure di accesso, al fine di far conoscere:

- a) i tipi di raccolta differenziata in atto ed in programma, l'ubicazione delle stazioni di conferimento, gli orari di apertura, e le modalità di conferimento.
- b) i quantitativi di materiali raccolti, la loro destinazione, gli obiettivi, vantaggi ed esigenze di collaborazione dei cittadini;
- c) la conoscenza del regolamento sia per la parte tecnica che tributaria;

d) modi di segnalare fatti di mal costume concernenti la gestione dei rifiuti.

E' auspicabile la partecipazione alle iniziative di cui al I° comma, sia in termine di progetto che di attuazione, delle Associazioni Ambientali e di Volontariato.

ART.6 COMPETENZE DELL'ENTE GESTORE

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta dei rifiuti costituisce peculiare competenza dell'Ente gestore, che la conduce attraverso le seguenti attività:

- a) provvede a definire articolazioni e modalità di organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;
- b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento di rifiuti in relazione al tipo di rifiuto da contenere, alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
- c) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenendo conto delle esigenze dell'utenza e di valide indicazioni da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- d) provvede a dotare i contenitori di codice o numero che permetta di risalire all'ubicazione e al tipo di contenitore;
- e) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole, in quanto ricavate in area pubblica; promuove l'innovazione tecnologica e metodologica del servizio e garantisce l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

ART.7 OBBLIGHI DELL'UTENTE

Il produttore è tenuto a conservare i rifiuti separatamente a secondo del cassonetto di destinazione in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta, ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

E' fatto divieto agli utenti di lasciare, anche temporaneamente, il sacchetto dei rifiuti sui pianerottoli o sulle scale o comunque locali ad uso condominiale.

Pertanto, detti rifiuti devono passare direttamente dal luogo in cui vengono prodotti ed accumulati al luogo di conferimento senza soste intermedie.

Il conferimento dei rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Comune.

Qualora il conferimento avvenga in contenitori stradali, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume, e gli utenti devono evitare di

inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per prevenirne la dispersione.

Gli utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del contenitore rimanga chiuso.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici ed assimilati, compreso i rifiuti da imballaggio primari e a conferirli sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dal comune, tenendo conto dei vari aspetti tecnico economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico sanitaria e contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale viene regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali (metallici e non) che possono causare danno ai mezzi meccanici di svuotamento, rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.L. 22/97;
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- d) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse proteggendoli anche con gli appositi contenitori che devono garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico sanitario;
- e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti;

Ciascuna frazione di rifiuti dovrà essere conferita "solo" nel contenitore predisposto.

In particolare non possono essere conferiti mescolati agli altri "flussi" sia in cassonetti che in sacchi:

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, RIFIUTI INGOMBRANTI, RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI, SOSTANZE LIQUIDE, MATERIALI CHE POSSANO ARRECARRE DANNO AI MEZZI DI RACCOLTA "COMPATTATORI" oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, fermo restando la possibilità di inoltrare all'Ufficio Tecnico Comunale motivata richiesta in tal senso, è vietato affiggere su di essi materiali di qualsiasi natura e dimensione (manifesti, adesivi), fatto salvo quanto eventualmente disposto ed autorizzato dal Comune.

ART. 8

ESTENSIONE TERRITORIALE DEI SERVIZI

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse. I perimetri atti a delimitare le aree di espletamento dei Servizi, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruirne, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'Ente Gestore ed i vincoli di pareggio di bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tariffa Comunale sui rifiuti.

Il servizio è pertanto garantito;

a) in tutta l'area urbana (centri, nuclei abitativi, frazioni, compresi centri commerciali e produttivi integrati);

b) in tutte le altre zone del territorio comunale ed insediamenti a casi sparse e precisamente:

ZONA A - all'interno della delimitazione del centro urbano e precisamente zona compresa tra la Via Regione Siciliana e la Via C. Alberto dalla Chiesa, Via Placido Rizzotto, zona compresa a monte delle scuole elementari di Via Papa Giovanni XXIII e zone limitrofe - Via P. Santi Mattarella a mt. 150 dal cimitero comunale verso Palermo - Via M. D'Azeglio - Via P. La Torre - Via Di Salvo - Via G. La Pira - Via C. D'Alcamo e Via Vittorini.

ZONA B - Sono comprese tutte le aree all'interno tra la linea di delimitazione del centro urbano e i confini territoriali comunali e precisamente, il servizio viene esteso alle seguenti zone con insediamenti sparsi - lungo la S.P. 126 oggi Via Papa Giovanni alla progressiva chilometrica 1300 - lungo la S.P. 38 alla progressiva chilometrica 13 Serra Casale - lungo la S.P. 38 alla progressiva chilometrica 7.

ART.9

PLANIMETRIA ALLEGATA

I perimetri entro il quale il servizio effettuato, come indicato nel precedente art. Sono riportati nella planimetria dell'allegato, ai fini statistici e della produzione di rifiuto, il territorio del Comune di Belmonte Mezzagno viene suddiviso in "zone di produzione dei rifiuti" aventi caratteristiche omogenee descritte nelle tabelle costituenti l'allegato.

Perimetri e zone, successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, potranno essere aggiornati e modificati con ordinanza del Sindaco su segnalazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.10

MODALITA' E DISTANZE

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collegamento degli stessi fino all'accumulo in centri di raccolta con l'utilizzo di cassonetti, la raccolta dei rifiuti viene effettuata mediante appositi contenitori, laddove possibile la installazione e il facile prelievo del mezzo compattatore, mentre nei rimanenti rioni del centro abitato si effettua la raccolta a domicilio.

Il servizio di raccolta viene effettuato in rapporto ai singoli ambiti o zone e vengono fissate le seguenti distanze massime di collocazione dei contenitori, e la relativa capacità minima:

ZONA/AMBITO	DISTANZA MAX. (metri)	CAPACITA' MINIMA (mc)
BIVIO SERRA CASALE	3,000	0,700 x 2
PRESSO BIVIO CASALE	2,600	0,700 x 7
SP 126	0,800	0,700 x 1
SP 126	12,00	0,700 x 1

Le sopra indicate capacità minime si intendono fissate in via ordinaria. Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevante quantità, il servizio dovrà essere potenziato con contenitori di maggiore capacità o di frequenti.

ART.11 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Ai sensi del D.L. 22/97 art.13 comma I°, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificano situazioni eccezionali ed urgenti necessita di tutela per la salute pubblica dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Dette ordinanze saranno comunicate all'Assessorato Regionale Competente entro tre giorni dalla emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

ART.12 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di nettezza urbana comprende le seguenti operazioni:

- spazzamento manuale e/o meccanizzate di strade e piazze;
- raccolta differenziata dei vari flussi;
- raccolta;
- trasporto;
- conferimento;
- pulizia, e lavaggio aree mercantili;
- pulizia giardini, vasche, fontane, monumenti;
- spazzamento e raccolta ramaglie e fogliame;
- pulizia area attorno al cimitero;
- lavaggio portici e sottopassi;
- disinfestazioni e disinfezione;
- deaffissione manifesti;
- cancellazione scritte;

- ulteriori prestazioni che indicherà il Consiglio Comunale.

ART. 13 MODALITA' DI RACCOLTA

Sono previsti i seguenti tipi di raccolta:

- a) **ORDINARIA:** consiste nello svuotamento dei contenitori dei rifiuti da effettuarsi in giorni ed orari prefissati attraverso il servizio "porta a porta" oppure con contenitori stradali;
- b) **DIFFERENZIATA:** consiste nello svuotamento dei contenitori per rifiuti omogenei (vetro, carta, lattine) impiegando automezzi diversi con l'obiettivo di ospitare e mantenere separati i diversi tipi di rifiuti;
- c) **SU CHIAMATA:** questo tipo di raccolta viene offerta sia all'utenza produttrice RUI (vendita mobili ed elettrodomestici, gommisti etc.), sia al privato che deve disfarsi di RUI e non ha mezzi per conferirli;

ART. 14 ORARI DI RACCOLTA

Orari e frequenze dei vari tipi di raccolta dei vari tipi di rifiuti, fatte salve le esigenze di viabilità, sono oggetto di accordi tra il Comune e l'utenza. In casi particolari l'Amministrazione Comunale ha comunque facoltà di richiedere interventi con frequenza diversa nonché l'immediato svuotamento dei contenitori che risultassero traboccanti, senza che questo costituisca pregiudizio o ritardo per l'espletamento dei restanti servizi.

ART.15 RACCOLTA PORTA A PORTA

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Nel caso i contenitori e/o sacchetti siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta, e trasportarli in luoghi più idonei non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Nel caso di vicoli stretti o di altri casi in cui l'Amministrazione lo ritenga necessario per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

I contenitori o i sacchetti per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità ne

risultare sgradevoli alla vista ne essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.

ART. 16 RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

La raccolta della frazione umida dei R.S.U. viene effettuata con il sistema "porta a porta". Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico sanitario.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività di forte produzione della frazione umida verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

ART.17 RACCOLTA DEI RIFIUTI OMOGENEI (VETRO - PLASTICA - LATTINE - CARTA E TESSILI)

E' obbligatorio il conferimento separato negli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche dei rifiuti qui di seguito elencati:

- a) Vetro: deve essere conferito negli appositi contenitori;
- b) Carta e cartoni: devono essere conferiti negli appositi contenitori, eventualmente a loro volta suddivise per qualità della carta in arrivo.
- c) Plastica: deve essere conferita negli appositi contenitori, e a cura del produttore la riduzione di volume dei contenitori di plastica mediante pressatura arrotolamento etc.;
- d) Metalli: vanno conferiti negli appositi contenitori, ed eventualmente a loro volta suddivisi per tipo di metallo (lattine di alluminio e acciaio);

Le indicazioni concernenti le frequenze di svuotamento dei contenitori della raccolta differenziata verranno precisate alla cittadinanza, come prevede l'art.5 del presente regolamento .

Tali frequenze possono variare a secondo del periodo dell'anno.

I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi.

In particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici, dagli animali, ed evitare esalazioni moleste.

Costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettati, ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei pedoni dei ciclisti, delle persone disabili nonché disagi alle persone, ed essere mantenute in costante efficienza.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nei contenitori devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio dei rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori, fino alla distanza di mt. 5 dagli stessi. Eventuali modifiche potranno essere introdotte al fine di conciliare esigenze del servizio ed aspettative dell'utenza.

ART.18 RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Con riferimento a quanto stabilito dall'art.12 a proposito di conferimento di rifiuti ingombranti la raccolta degli stessi avverrà secondo le modalità :

- a) su chiamata dei rivenditori con il quale il Comune ha concordato il ritiro dell'usato restituito dai clienti. La raccolta dei pneumatici usati rientra nella raccolta RUI.
- b) su chiamata da parte di utenze in genere domestiche e non;
- c) conferimento diretto presso la stazione ecologica Comunale;
- d) il RUI verranno successivamente avviati ai centri di demolizione allo scopo di separare eventuali rifiuti tossici (oli- acidi - solventi) o nocivi quali (gas.- freon - metalli pesanti etc.) e successivamente procedere allo smaltimento finale;

ART.19 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute o l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.

A tal fine il Comune effettua la raccolta di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale.

In particolare:

- a) le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori, tali contenitori sono posizionati a cura dell'Ente comunale in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici, ferramenti, tabaccai, orologiai, supermercati, e fotografi;
- b) i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni sistemati nei pressi di tutte le farmacie ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi delle sedi delle unità sanitarie locali, e studi medici;
- c) per le siringhe usate ed abbandonate giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio Comunale sarà istituito un apposito servizio su chiamata dell'Ufficio ecologia e/o dell'utenza (Numero Verde), le siringhe verranno prelevate con attrezzature idonee e

trasportati in un centro di stoccaggio definitivo, per la relativa distruzione, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

ART. 20

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Considerato che, l'art. 17, comma 3, della Legge Comunitaria 24.4.1998, n.128, con effetto dal 22.5.1998, abroga i commi 1 e 2 dell'art.39 della precedente legge Comunitaria n.146 del 22.2.1994, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n.1, punto 1.1.1., lettera a), della Deliberazione 27.7.94 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n.915/82, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco predetto;

Che, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citati, viene meno l'assimilazione legale prima prevista per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente art., i rifiuti delle attività economiche di cui all'art.7, comma 3 del D.Lgs. del 5.2.1997 n.22 ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, sarebbero da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62 comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, della medesima data, non dovrebbero essere quindi conferiti al servizio pubblico, ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese.

Preso atto della circolare 7.5.1998, n. 119/E, con la quale il Ministero Delle Finanze suggerisce al Comune (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario) di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art.21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n.22/97 e ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti (citata Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.1984) in attesa delle nuove disposizioni (artt. 18 - comma 2 lettera D e 57, comma 1, del D.Lgs. 22/97).

Osservato ancora che la nuova disciplina di cui al precitato art. 21 prescrive che un'apposito regolamento tecnico stabilisce espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche, senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalla statuizione delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa, e che, nell'impossibilità temporanea di adottare siffatto regolamento tecnico (ancora non è stata data attuazione al disposto dell'art.18, comma 2, lettera D), del D.Lgs. n. 22/97, che attribuisce alla competenza dello stato la Determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione), si rende necessario ed urgente procedere all'assimilazione tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla più volte citata Deliberazione Interministeriale.

Viene stabilito:

a) di prendere atto di quanto disposto dall'art.17, comma 3, della Legge Comunitaria 1995/97 n.128, del 24.4.1998, con la quale viene abrogata la vigente assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984.

b) pertanto, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

1. imballaggi in genere (di carta, cartoni, plastica, legno, metallo e simili);
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts;

4. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 5. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 6. paglia e prodotti di paglia;
 7. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 8. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 9. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 10. feltri e tessuti non tessuti;
 11. pelle e simil pelle;
 12. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 13. resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 14. rifiuti ingombranti ed analoghi di quelli al punto 29 del 3 comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82;
 15. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lana di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 16. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 17. materiali vari in pannelli (di legno, plastica, gesso e simili);
 18. frammenti di manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 19. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 20. nastri abrasivi;
 21. cavi e materiale elettrico e simili;
 22. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 23. scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche scatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 24. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiature e simili);
 25. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 26. accessori per l'informatica;
- c) i rifiuti elencati sotto la precedente lettera b) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg/mq.. Ovvero 0,1 mc/mq.
- d) di dichiarare, con effetto dall'entrata in vigore della legge Comunitaria precitata, l'assimilazione ai rifiuti urbani, elencati al comma 2, lettera a), c), d), e), ed f) dell'art. 7 del D.Lgs. n.22/97, ai fini del servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al precitato comma 2 lettera b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati l al n.1., punto 1.1.1., lettera a), della Deliberazione Interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco della precedente lettera b) così come modificato, con indicazione anche della condizione quantitativa compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico;
- e) di precisare che restano escluse dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43 comma 2 primo periodo del D.Lgs. 22/97;
- f) di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio Comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree di cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa Comunale ;

ART.21

STAZIONE DI CONFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE AREA PER RACCOLTA BENI DUREVOLI

La legge n. 22 del 5.2.1997 disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio.

Oltre a disciplinare i rifiuti la legge prevede la individuazione di un'apposito sito, sito individuato presso il parco macchine di questo Comune, per la raccolta dei beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, essi sono:

frigoriferi - surgelatori e congelatori - televisori - computer - lavatrici e lavastoviglie e condizionatori d'aria.

In ragione di tale disposizioni, l'Amministrazione Comunale attiverà la realizzazione di una stazione di conferimento, controllata da personale comunale, per il conferimento dei beni durevoli sopra elencati, e nello stesso tempo provvederà, sempre con l'ausilio del personale al ritiro di beni ingombranti, comprendendo inoltre lo stoccaggio di rifiuti quali olii esausti di produzione domestica.

Recuperati i beni durevoli, dovranno essere trasportati in centri di stoccaggio, propriamente detta piattaforma di raccolta di beni durevoli, che nel caso specifico in Sicilia, esiste solo nella città di Messina.

Determinata la tipologia dei beni durevoli e quella dei beni ingombranti (materassi, mobili di arredo, sedie, etc.), bisogna tenere presente che il trasferimento di ogni singola unità di bene durevole, presso lo stoccaggio verrà a costare £. 45.000, importo così suddiviso £. 30.000 per il conferimento e £. 15.000 per trasporto e IVA.

La realizzazione del centro di raccolta beni durevoli, con la individuazione del sito, gli orari di apertura e tutto quello che può essere utile per il funzionamento di detto servizio, avverrà mediante apposita propaganda mirata a fare conoscere a tutta la cittadinanza, quali saranno gli orari, i sistemi di prelievo, nonché la tassa da pagare per ogni singolo bene che è stabilita, secondo un calcolo analitico a £. 20.000.

Il cittadino, una volta informato con apposita pubblicità, attraverso volantini ed informazioni presso i quartieri, dovrà effettuare una segnalazione telefonica al servizio tutela ambientale o ai servizi che tutelano e gestiscono il territorio.

ART. 22

TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico sanitario.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del codice della strada, ed a quelle vigenti nel territorio Comunale, salvo speciale autorizzazioni che possano essere concesse dell'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio di pubblico interesse.

Dovranno essere evitate ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami e dovrà essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas. di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART.23

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Sull'intera rete delle strade, viali, vie e piazze cittadine, che consentono l'intervento dei mezzi speciali utilizzati, sia sotto il profilo dell'incidenza sul traffico, sia sotto il profilo della tipologia della pavimentazione stradale, dovrà essere realizzato un servizio di spazzamento stradale a mezzo delle apposite spazzatrici.

Lo spazzamento meccanizzato dovrà essere realizzato avendo particolari riguardi a non procurare lesioni nella pavimentazione.

Particolare cura dovrà essere posta nel caso di strade cubettate, per evitare che venga aspirata, insieme con la polvere, la sabbia che si trova in mezzo ai cubetti con la funzione di mantenerli saldi e stabili.

ART. 24

SPAZZAMENTO MANUALE

Si intende per spazzamento manuale intervento realizzato dal netturbino, dotato di mezzo attrezzato per il trasferimento, a motore o manuale, di scopa, pattumiera etc., lungo strade piazze viali vie del centro e delle frazioni nell'ambito di una zona di lavoro.

Esso consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno e quindi nel mantenere pulite TUTTE le aree pubbliche o private ad uso pubblico e le loro adiacenze dai rifiuti di qualsiasi tipo:

- spazzatura, sabbia, terriccio, detriti, ramaglie, foglie, erbacce, carogne di animali, escrementi, carta, involucri, sacchetti, materiali vari intorno ai contenitori.

S'intendono quali aree e spazi da mantenere puliti tutte quelli soggetti a pubblico transito, compresi :

- marciapiedi, passaggi pedonali, parcheggi, portici, aiuole, aree verdi, spartitraffico, vasi, fioriere, etc.

Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nel regolamento di igiene e di Polizia Urbana dell'Amministrazione Comunale.

ART. 25

PULIZIA GIARDINI - VASCHE - FONTANE E MONUMENTI

Deve essere curata la pulizia di tutti i giardini pubblici e le aree verdi del paese compresi parchi gioco con pronte eliminazioni di quel che si voglia materiali, cartacce, involucri etc. che deturpino l'ambiente.

Si provvederà inoltre alla pulizia delle vasche e fontane pubbliche ovunque presenti sul territorio comunale, evitando che si formino ed accumulano materiali capaci di ostacolare lo scarico delle acque.

ART.26

PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o a dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o uso pubblico, devono mantenere il suolo da essi

occupato e l'area a torno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti da qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa, conferendo i rifiuti negli appositi contenitori predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

ART.27

CESTINI PORTA RIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di pubblico uso, sono installati dal Comune appositi cestini a norma delle disposizioni emanate dall'Ufficio competente (arredo urbano).

Detti cestini non potranno essere usati per il conferimento dei rifiuti urbani interni.

E' inoltre vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qual si voglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Il Comune manterrà a disposizione del servizio i cestini, porta rifiuti di Sua proprietà già collocati, riservandosi di incrementare il numero sia nelle zone in cui già esistono, sia dotando degli stessi cestini le zone che ancora non ne sono provviste.

ART.28

DEAFFISSIONE DI MANIFESTI E CANCELLAZIONE SCRITTE

La rimozione dei manifesti affissi in luoghi non consentiti e la cancellazione di scritte non consentite dovranno essere realizzati con immediatezza su tutto il territorio Comunale.

Ciò avverrà a seguito di specifica verifica del caso e conseguente richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.29

DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE

Interventi di disinfestazione potranno rendersi necessarie nel comprensorio comunale, durante alcuni periodi dell'anno, particolarmente molestate da insetti: moscerini, pidocchi, scarafaggi etc.

Altri interventi saranno relativi alla derattizzazione, il Comune effettua un servizio di derattizzazione con frequenza prefissata attraverso la collocazione di esche ratticide non nocive all'uomo e agli animali.

ART. 30

RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI

I contenitori del cimitero dovranno essere svuotati con frequenza tale da impedire il formarsi di odori dovuti al materiale principalmente vegetale e quindi putrescibile ivi contenuti.

Nelle festività ed in particolari ricorrenze in cui si verificasse un aumento della produzione di tali rifiuti verranno intensificati i passaggi in modo da prevenire il traboccamento dei contenitori, ed il formarsi di mucchi di fiori, e verde in genere attorno ad essi.

ART.31
ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche ed uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta, o di Polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare i responsabili i quali dovranno procedere alla rimozione dei rifiuti, fermo restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

ART.32
DISPOSIZIONI DIVERSE

Chi effettua attività relativa alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività, ed in ogni caso a non abbandonarvi residui di alcun genere.

ART. 33
CARICO E SCARICO DI MERCI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere ad operazioni ultimati, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

In caso di inosservanza la pulizia verrà effettuata dagli operatori del comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché l'irrogazione delle sanzioni Amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

ART. 34
OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI SU AREE PUBBLICHE

Le persone che conducono cani, cavalli o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezione.

Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi.

ART. 35
PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, o da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tal scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma di inquinamento, curandone la corretta gestione dell'ambiente.

ART. 36
PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

Le aree e locali d'uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private di non d'uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito etc..

Devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e d'aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, inquinamento del territorio provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

ART. 37
VIGILANZA

In attuazione del Decreto legge 22/97 la Provincia e l'ARPA sono preposti al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Alla Provincia spetta altresì l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza, delle opere realizzate ai progetti approvati ed in generale sugli impianti e sulle attività di smaltimento dei rifiuti.

Da parte della Provincia sono altresì oggetto di valutazione qualitativa i quantitativi raccolti per ciascuna frazione di rifiuti.

A far tempo dell'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la Polizia Municipale (Vigilanza Urbana) assicura la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo all'obbligo del conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

La Polizia Municipale dovrà anche controllare che venga rispettata quanto disposto dal presente Regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.

I produttori di rifiuti speciali che provvedano al loro smaltimento attraverso contratti con ditte specializzate devono far pervenire al Comune copia del contratto per la convalida prima che qualsiasi operazione di smaltimento abbia inizio.

Il contratto deve specificare, oltre alle generalità ed estremi di idoneità (iscrizioni Albi) della ditta appaltatrice, quantità, qualità di rifiuti e in particolare il ciclo di trattamento previsto ai fini del loro smaltimento finale.

Il Comune si riserva di controllare la rispondenza di tali estremi di idoneità, il ciclo di trattamento e la effettiva innocuità e destinazione dei rifiuti finali.

ART. 38
SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo n. 22/97 si applicano le disposizioni di cui agli artt. dal n.50 al n.54 di detto decreto, e seguenti specifiche norme regionali.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana, nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.

ART. 39 **EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

La validità del presente Regolamento è immediato a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale e dalla pubblicazione dell'Albo Pretorio ai sensi delle norme vigenti.

Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

n

ART.40 **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

SONO RIFIUTI URBANI:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 21, comma 2 lettera g del D.Lgs. 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e da aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b - c - ed e;
- g) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

SONO RIFIUTI SPECIALI

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi, prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi, e simili fuori uso e loro parti.

IL REDATTORE
VICE CAPO DELL'U.T.C.
GEOM. MUSTO LUIGI



IL CAPO DELL'U.T.C.
ARCH. SALVATORE SANTANGELO

